

Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015

Per morte di una parte - Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente - Mancata costituzione di alcuno degli eredi - Contumacia - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.

Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015